



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE LAVORO

Sent. Nr. 50/2014  
Del 18/02/2014  
Dep. 18/02/2014  
Fasc. Nr. 684/2013 R.G.  
Cron. Nr. 407/2014

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n.684 del Ruolo  
Generale dell'anno 2013 promossa con ricorso depositato in data 28  
maggio 2013 da

C. [REDACTED]

elettivamente domiciliata a Reggio Emilia, via [REDACTED]  
[REDACTED] presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la  
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso  
introduttivo

RICORRENTE

**Contro**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -  
INPS -

in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliato a Reggio Emilia, via della Previdenza Sociale n.6  
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e  
difende come da procura generale alle liti a ministero dott.



Castellini Notaio in Roma in data 23.12.2011 n. 77778 rep.

RESISTENTE

In punto a : indebito previdenziale.

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 18 febbraio 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 18 febbraio 2014

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ritualmente notificato C. [REDACTED] C. [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS affinché fosse dichiarato non dovuto l'indebito di euro 744,02 nei confronti dell'Inps.

Esponiva dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con comparsa di costituzione l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso per motivi che esponeva dettagliatamente. La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa dando lettura della sentenza ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Occorre, innanzitutto, richiamare le disposizioni normative che disciplinano l'indebito previdenziale pensionistico.

L'art. 52 della legge n.88/1989 prevede che " Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione



L'art. 13 della legge n. 412/1991, poi, stabilisce che Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni



reddituale dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”

Nel caso di specie l'indebito si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2010 al 30 giugno 2012 e deriva dall'erogazione di maggiorazione non dovuta a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti.

Orbene tale indebito è stato chiesto dall'Inps con missiva datata 28 maggio 2012, poi, rettificata con missiva del 19 settembre 2012.

Considerato, quindi, che il reddito definitivo del 2010 era verificabile dopo il 30 giugno 2011, l'Inps poteva procedere al recupero entro il 31 dicembre 2012 ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 412/1991 e quindi il recupero è tempestivo e l'indebito deve essere restituito.

Né in contrario rileva che la pensione francese risultasse anche dalle precedenti dichiarazioni dei redditi in quanto ciò fa escludere la ripetibilità degli indebiti degli anni precedenti, ma stante il tenore del disposto dell'art. 13 co 2 della legge n.412/1991 in relazione alle dichiarazioni reddituali non esclude la ripetibilità del periodo per cui è causa ( arg. ex Cass. lav n.1228/2011).

Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso deve essere rigettato. Stante le condizioni delle parti e la complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

**P.Q.M.**



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
DEPOSITATO IN TRIBUNALE

18 FEB 2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Claudio Cambriziano*

